

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/461 DELLA COMMISSIONE****del 19 marzo 2015****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 231, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Uno scambio efficace di informazioni appropriate tra le autorità nazionali di vigilanza interessate è essenziale per un'efficace procedura di adozione di una decisione congiunta relativa a modelli interni di gruppo.
- (2) Per garantire un'applicazione coerente della procedura di adozione di una decisione congiunta è importante definirne con precisione ogni fase. Una procedura chiara, inoltre, agevola lo scambio di informazioni, promuove la comprensione reciproca, sviluppa le relazioni tra le autorità di vigilanza interessate e favorisce l'efficacia della vigilanza.
- (3) La pianificazione tempestiva e realistica della procedura di adozione della decisione congiunta è essenziale. È opportuno che ogni autorità di vigilanza interessata comunichi tempestivamente all'autorità di vigilanza del gruppo le informazioni pertinenti.
- (4) La definizione di procedure chiare e documentate per il contenuto e l'attuazione della decisione congiunta dovrebbe garantire che esse risultino adeguatamente motivate.
- (5) La procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo dovrebbe essere coerente, sia per decisioni congiunte relative a modifiche rilevanti, sia per modifiche alla politica per la modifica del modello interno di gruppo.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha presentato alla Commissione.
- (7) L'EIOPA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,
- (8) Per rafforzare la certezza giuridica in merito al regime di vigilanza durante il periodo transitorio previsto all'articolo 308 *bis* della direttiva 2009/138/CE, che inizierà il 1° aprile 2015, è importante garantire che il presente regolamento entri in vigore quanto prima, precisamente il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente regolamento specifica le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire per l'adozione di una decisione congiunta di cui all'articolo 231, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato, nonché il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte del gruppo.

<sup>(1)</sup> GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48).

## Articolo 2

### Definizione

Ai fini del presente regolamento, si intendono per «autorità di vigilanza interessate» le autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri in cui è situata la sede di ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata che chieda l'autorizzazione a usare un modello interno di gruppo per calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità.

## Articolo 3

### Accordo sulla procedura

1. Le autorità di vigilanza interessate raggiungono un accordo sulla procedura per l'adozione e le modalità di formalizzazione delle decisioni congiunte — tra cui la scadenza, le fasi principali e i risultati — tenendo anche conto dei requisiti di cui alla direttiva 2009/138/CE, ulteriormente precisati nel regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione <sup>(1)</sup>, che integra la direttiva 2009/138/CE. Allo scopo di fare quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta ai sensi dell'articolo 231, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, tutte le autorità di vigilanza interessate garantiscono che le fasi principali e i risultati previsti per la procedura concordata siano rispettati ed effettuati tempestivamente.
2. Le autorità di vigilanza interessate tengono conto — nel concordare la procedura — di eventuali ostacoli giuridici o procedure interne che potrebbero impedire loro di esprimere un parere formale sulla domanda entro il periodo di tempo previsto. A tal fine tutte le autorità di vigilanza interessate informano le altre autorità di qualsiasi ostacolo giuridico o procedura interna eventualmente vigente nel rispettivo ambito.
3. Le autorità di vigilanza interessate comunicano alle altre autorità interessate qualsiasi informazione che possa risultare rilevante per la decisione relativa alla domanda non appena ciò risulti praticamente possibile.
4. Qualora un'autorità di vigilanza interessata sollevi una questione concernente la procedura, e in particolare allorché risulti improbabile raggiungere il consenso su una decisione, essa ne illustra i motivi alle altre autorità di vigilanza interessate, precisando se intende rinviare la questione all'EIOPA ai sensi dell'articolo 231, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE. L'autorità di vigilanza del gruppo avvia una discussione con tutte le autorità di vigilanza interessate allo scopo di individuare una soluzione al problema. Le autorità di vigilanza concordano un periodo di tempo per raggiungere una soluzione.
5. Se nel periodo di tempo concordato non viene raggiunta una soluzione soddisfacente e l'autorità di vigilanza pertinente decide di rinviare la questione all'EIOPA, essa agisce in tal senso senza indugio.

## Articolo 4

### Proposta di decisione

1. Prima di formulare una proposta di decisione, le autorità di vigilanza interessate confermano che la valutazione della domanda è stata portata a termine e che l'esito di tale valutazione costituisce la base per l'adozione di una decisione in merito alla domanda.
2. Le altre autorità di vigilanza interessate contribuiscono alla proposta di decisione inviando all'autorità di vigilanza del gruppo una sintesi scritta dell'esito della valutazione effettuata.
3. L'autorità di vigilanza del gruppo, avvalendosi del contributo delle altre autorità di vigilanza interessate, di cui al paragrafo 2, redige una proposta di decisione scritta, inserendovi, se del caso, i termini e le condizioni cui la decisione proposta è subordinata. Tale proposta contiene le motivazioni della decisione e, se del caso, dei termini e delle condizioni.
4. Nel redigere una proposta di decisione, l'autorità di vigilanza del gruppo prende in considerazione, se del caso, le opinioni espresse durante la valutazione della domanda da parte delle altre autorità di vigilanza interessate in merito all'adeguatezza del modello interno di gruppo per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato. Se del caso, l'autorità di vigilanza del gruppo prende in considerazione anche le opinioni espresse dalle altre autorità di vigilanza, in seno al collegio delle autorità di vigilanza, sul modello interno di gruppo.
5. L'autorità di vigilanza del gruppo invia la proposta di decisione alle autorità di vigilanza interessate e, se del caso, agli altri membri e partecipanti al collegio.

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

6. Le altre autorità di vigilanza interessate comunicano per iscritto all'autorità di vigilanza del gruppo il proprio parere sulla proposta di decisione, inserendovi, se del caso, anche un parere sui termini e sulle condizioni cui la decisione proposta è subordinata. L'autorità di vigilanza del gruppo raccoglie i pareri ricevuti e ne comunica una sintesi alle altre autorità di vigilanza interessate.

7. L'autorità di vigilanza del gruppo organizza almeno una seduta con le altre autorità di vigilanza interessate per discutere la proposta di decisione e i pareri comunicati. Tali sedute possono svolgersi sotto forma di riunione fisica oppure, con l'assenso di tutte le autorità di vigilanza interessate, con altri mezzi. La discussione deve porsi l'obiettivo di raggiungere un consenso sulla decisione congiunta. Ciascuna autorità di vigilanza interessata conferma poi il proprio parere oppure comunica per iscritto il suo parere definitivo e le sue riserve all'autorità di vigilanza del gruppo.

#### Articolo 5

##### **Decisione finale**

1. Nel caso previsto dall'articolo 231, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, quando una decisione congiunta è stata adottata, l'autorità di vigilanza del gruppo:

- a) documenta la decisione finale sulla domanda e, se del caso, sui termini e sulle condizioni cui la decisione è subordinata;
- b) invia la decisione finale a tutti i membri del collegio e, se del caso, ai partecipanti, assieme ai pareri delle autorità di vigilanza interessate.

Nel caso di cui al primo comma, l'accordo sulla decisione finale è confermato per iscritto da rappresentanti delle autorità di vigilanza interessate, muniti di autorità sufficiente per impegnare le rispettive autorità.

2. Nel caso di cui all'articolo 231, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE, quando una decisione congiunta non è stata adottata, l'autorità di vigilanza del gruppo:

- a) documenta la propria decisione finale;
- b) documenta i pareri e le riserve di cui all'articolo 4, paragrafo 7;
- c) motiva i pareri e le riserve delle autorità di vigilanza interessate e, se del caso, le ragioni per cui l'autorità di vigilanza del gruppo si è scostata in misura significativa da tali pareri nel documento, inviato alle autorità di vigilanza interessate, in cui esponeva la propria decisione ai sensi dell'articolo 231, paragrafo 6, della direttiva 2009/138/CE;
- d) invia la decisione agli altri membri del collegio e, se del caso, ai partecipanti, assieme ai pareri e alle riserve delle autorità di vigilanza interessate.

#### Articolo 6

##### **Notifica della decisione**

1. Allorché viene adottata una decisione finale, l'autorità di vigilanza del gruppo notifica senza indugio la decisione al richiedente.

2. Qualora venga accordata l'autorizzazione a usare il modello interno di gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo segnala nella decisione:

- a) se la decisione presa è una decisione congiunta ai sensi dell'articolo 231, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, oppure una decisione adottata dall'autorità di vigilanza del gruppo ai sensi dell'articolo 231, paragrafo 6, della medesima direttiva;
- b) le motivazioni della decisione;
- c) l'identità delle imprese partecipate comprese nell'ambito di applicazione del modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo;
- d) l'identità delle imprese partecipate autorizzate a usare il modello interno di gruppo per calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità;
- e) se del caso, i rischi e i principali settori di attività nell'ambito di un modello interno parziale;
- f) la data iniziale, a partire dalla quale i requisiti patrimoniali di solvibilità elencati alle lettere (c) e (d) sono calcolati usando il modello interno di gruppo;

- g) se del caso, i termini e le condizioni cui l'autorizzazione a usare il modello interno di gruppo è subordinata, e le motivazioni di tali termini e condizioni;
  - h) se del caso, il requisito che l'impresa elabori e comunichi un piano per estendere l'ambito di applicazione del modello interno, compresa la descrizione e la scadenza temporale del piano;
  - i) se del caso, la tecnica di integrazione approvata da usare per integrare il modello interno parziale nella formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità.
3. Qualora la domanda di utilizzo di un modello interno di gruppo sia respinta, l'autorità di vigilanza del gruppo include nella decisione una breve descrizione delle parti o degli aspetti del modello interno che non soddisfano i requisiti per l'utilizzo di un modello interno di gruppo, nonché un riferimento preciso ai requisiti non soddisfatti. La notifica contiene inoltre la precisazione secondo cui il fatto che la domanda sia stata respinta non implica che altri requisiti siano stati considerati soddisfatti.

#### *Articolo 7*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---